

Publicato il 04/02/2025

**N. 00056/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00373/2019 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 373 del 2019, proposto da Armando D'Addezio e Cesidia Di Pirro, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Sciullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gianluca Del Cimmuto in L'Aquila, via Monte Cagno n. 8;

contro

Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L'Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 6 del 22 maggio 2019, notificata in data successiva al 27 maggio 2019, con la quale il Direttore dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha ordinato ai ricorrenti la demolizione di un manufatto realizzato in assenza di titoli autorizzativi nonché il ripristino dello stato dei luoghi;
- di ogni atto ad essa presupposto, susseguente e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;

Udito per la parte ricorrente l'avvocato Roberto Sciullo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti sono comproprietari del terreno ubicato in area naturale protetta e contraddistinto al foglio 25, particella 337, del catasto terreni del Comune di Pescasseroli (d'ora in avanti solo il Comune), sul quale è stato realizzato un manufatto privo di titolo edilizio.

Con istanza di condono del 24 febbraio 1995, prot. n. 1078, il signor Armando D'Addezio ha chiesto al Comune la sanatoria di due manufatti, adibiti a magazzino e legnaia, abusivamente realizzati sulla particella 337.

Il procedimento di condono avviato con la predetta istanza non risulta, a tutt'oggi, definito.

All'esito di un sopralluogo effettuato in data 16 novembre 2017, l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (d'ora in avanti solo l'Ente Parco) ha accertato la presenza, sempre sulla particella 337, di un manufatto di circa 9 metri di lunghezza, 4 metri di larghezza e di altezza variabile tra i 2,20 e i 3 metri, realizzato in assenza del nulla osta richiesto dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Con ordinanza n. 6 del 22 maggio 2019 il Direttore dell'Ente Parco ha quindi ordinato ai ricorrenti di provvedere alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi.

1.1. Con ricorso notificato il 24 luglio 2019 e depositato il 23 settembre 2019, i ricorrenti hanno domandato l'annullamento della predetta ordinanza per i seguenti motivi:

- a) omessa comunicazione dell'avvio del procedimento ed omessa notificazione del verbale di sopralluogo del 16 novembre 2017 (primo motivo);
- b) per essere stata adottata nelle more della definizione del procedimento di condono edilizio (secondo motivo);
- c) per difetto di motivazione, con riferimento all'asserita sospensione dell'ordinanza n. 18 del 17 giugno 2009, menzionata nel verbale di sopralluogo, con la quale il Comune aveva ordinato la demolizione delle predette opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi (terzo motivo).

1.2. Si è costituito formalmente in giudizio l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

1.3. Con ordinanza collegiale n. 468 dell'11 novembre 2024, il Tribunale ha ordinato l'intervento in giudizio, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del codice del processo amministrativo, del Comune di Pescasseroli.

1.4. La parte ricorrente ha tempestivamente provveduto a notificare al Comune di Pescasseroli gli atti indicati dal Tribunale, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del codice del processo amministrativo, e, tuttavia, il Comune non si è costituito in giudizio.

1.5. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2. Ai fini della ricevibilità del ricorso, i ricorrenti hanno dichiarato di essere venuti a conoscenza del provvedimento impugnato in data successiva al 27 maggio 2019, senza tuttavia produrre documentazione a sostegno di tale affermazione.

La circostanza non è stata comunque smentita dall'amministrazione resistente, la quale non ha prodotto in giudizio la prova che la notificazione si sia perfezionata, per i destinatari, in data anteriore al 27 maggio 2019.

3. In applicazione dei principi di economia processuale e di effettività della tutela, il Collegio ritiene di dover trattare con priorità e congiuntamente il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali la parte ricorrente ha sostanzialmente dedotto il vizio di difetto di istruttoria del provvedimento impugnato.

2.1. Essi sono fondati.

2.2. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non intende discostarsi, è precluso all'Amministrazione, in pendenza di un procedimento di condono edilizio, adottare provvedimenti repressivi degli abusi, i quali potranno essere adottati solo ove il procedimento venga definito con un provvedimento di segno negativo (Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 gennaio 2024, n. 704; 15 gennaio 2021, n. 488).

2.3. L'Ente Parco ha adottato l'ordinanza di demolizione del manufatto abusivo senza verificare se la domanda di condono edilizio fosse stata rigettata ovvero se il manufatto oggetto di demolizione, di circa 9 metri di lunghezza, 4 metri di larghezza e di altezza variabile tra i 2,20 e i 3 metri, fosse radicalmente diverso dagli originari manufatti oggetto di domanda di condono.

Nella relazione tecnica allegata all'istanza di condono risulta infatti che "L'immobile, originariamente costituito da due manufatti contigui con struttura in legno e parte in muratura, successivamente è stato oggetto di alcuni interventi necessari a conservare l'organismo edilizio con il ripristino, rinnovo e sostituzione di parti strutturali senza alterare i volumi e le superfici esistenti né apportare modifiche alla destinazione d'uso".

L'Ente Parco avrebbe pertanto dovuto verificare se le apparenti discrasie risultanti tra i manufatti descritti nell'istanza di condono e il manufatto oggetto del sopralluogo effettuato in data 16 novembre 2017 fossero imputabili ad una vera e propria sostituzione delle opere abusive realizzate nel 1982 con una diversa opera abusiva realizzata in data successiva alla presentazione dell'istanza di condono, ovvero se le opere originariamente realizzate fossero state solo riparate e rimodulate al punto da fondersi in un solo corpo di fabbrica.

In assenza dell'accertamento di un significativo stravolgimento dello stato di fatto attuale rispetto a quello cristallizzato nell'istanza di condono edilizio, l'Ente Parco non avrebbe dunque dovuto procedere alla repressione dell'abuso edilizio.

2.4. Anche il mancato approfondimento della questione relativa all'efficacia dell'ordinanza di demolizione e ripristino n. 18 del 17

giugno 2009, adottata dal Comune e menzionata nel verbale di sopralluogo e di contestazione del 16 novembre 2017, integra, a parere del Collegio, il vizio di difetto di istruttoria e non il vizio di difetto di motivazione dedotto dalla parte ricorrente: nella motivazione del provvedimento impugnato non è infatti menzionata la predetta ordinanza di demolizione.

2.5. L'Ente Parco avrebbe, a tal proposito, dovuto compiere accertamenti in relazione all'efficacia dell'ordinanza di demolizione e ripristino n. 18 del 17 giugno 2009, anch'essa adottata dal Comune successivamente alla presentazione dell'istanza di condono edilizio.

2.6. Il provvedimento impugnato risulta pertanto adottato all'esito di un'istruttoria francamente carente.

3. L'accertamento della fondatezza degli altri motivi di ricorso determina l'assorbimento delle censure dedotte con il primo motivo di ricorso, afferente alla violazione dei diritti partecipativi.

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullata l'ordinanza dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise n. 6 del 22 maggio 2019.

5. Il mancato accertamento, allo stato, della spettanza del bene della vita in capo ai ricorrenti, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise n. 6

del 22 maggio 2019.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Maria Colagrande, Consigliere

Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Rosanna Perilli

IL PRESIDENTE

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO